

COMUNE DI PALAZZAGO

STATUTO

Delibere nn. 8 e 18 del 7/4/1193 e del 23/5/1993.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 – Denominazione di natura giuridica

1. Il Comune di Palazzago è un Ente autonomo; di diritto pubblico con personalità giuridica e territorio proprio, autonomo nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi. Esso ha diritto ad un'Amministrazione autonoma, secondo la legislazione statale e regionale.
2. Il Comune di Palazzago rappresenta la comunità dei cittadini che vivono nell'ambito del suo territorio ed ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.

Art. 2 – Sede e segni distintivi

1. La sede del Comune è ubicata in via Maggiore n. 17.
2. L'emblema del comune è costituito da un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. La concessione ad uso dello stemma ad Enti ed Associazioni è disciplinata dal regolamento comunale.
4. Il Comune di Palazzago è costituito dal capoluogo e da varie frazioni su un'estensione di kmq. 13,98.
5. Il Comune di Palazzago confina: a nord con Roncola e Caprino Bergamasco, ad ovest con Pontida, a sud con Barzana, Ambivere e Mapello, e ad est con Almenno S. Bartolomeo.

Art. 3 – Finalità

Il comune:

- 1) rappresenta e cura gli interessi espressivi della comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico;
- 2) riconosce, nel perseguimento di tali finalità, particolare importanza alle Associazioni ed alle Organizzazioni di volontariato;

- 3) sostiene il valore delle diverse forme in cui si articola la società civile, individuando nella famiglia il suo nucleo primario;
- 4) valorizza il ruolo sociale degli anziani, apprezzando l'esperienza e la cultura da essi trasmessa;
- 5) ispira la propria attività amministrativa a principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza;
- 6) favorisce la tolleranza ed il rispetto di culture, fedi religiose, ideologie ed etnie diverse.

Art. 4 – Tutela della Salute

Il Comune:

- 1) promuove la tutela del diritto alla salute dei cittadini, concorre ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla tutela della maternità e della prima infanzia;
- 2) assume, tra le finalità di primaria rilevanza, l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riguardo al sostegno concreto ed individuale alle famiglie di portatori di handicap;
- 3) adotta, in concorso con altre Istituzioni competenti, le misure necessarie per assicurare la salubrità dell'ambiente, controllare e limitare gli inquinamenti, contenere la quantità di rifiuti e provvedere al loro smaltimento.

Art. 5 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

Il Comune:

- 1) tutela i valori paesaggistici e naturali, con particolare attenzione al rispetto delle leggi sullo sfruttamento delle risorse minerarie del proprio territorio;
- 2) promuove ed effettua un'organica politica di pianificazione del territorio, salvaguardando in primo luogo i valori ambientali; protegge e valorizza il territorio agricolo;
- 3) favorisce il recupero di nuclei storici, come importante patrimonio culturale del territorio comunale.

Art. 6 – Sviluppo economico del Comune

Il Comune:

- 1) promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della propria comunità, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali;

- 2) sostiene lo sviluppo dell'artigianato locale per favorire i rapporti di lavoro che valorizzano la solidarietà fra i lavoratori consolidando altresì i rapporti di tradizionale convivenza tra i nuclei familiari;
- 3) svolge funzioni amministrative di materia di agricoltura e foreste (art. 78 del D.P.R. 616/77).

Art. 7 – Albo pretorio

1. L'Amministrazione Comunale individua, nel palazzo civico, apposito spazio da destinare ad <<Albo Pretorio>> per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale è responsabile della pubblicazione, nell'ambito delle norme legislative che disciplinano la pubblicazione degli atti pubblici.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 8 – Diritti di partecipazione

Sono titolari dei diritti di partecipazione:

- 1) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- 2) i cittadini italiani residenti nel Comune da almeno due mesi;
- 3) i cittadini non residenti nel Comune, che godono dei diritti di elettorali attivo, che nello stesso esercitano la propria attività prevalente di lavoro da almeno cinque anni;
- 4) gli stranieri residenti nel Comune da almeno tre anni, che abbiano compiuto il 18° anno di età;
- 5) i cittadini interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

Art. 9 – Accesso agli atti

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
3. Il regolamento:

- a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi;
 - b) indica le categorie di atti alle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese;
4. Il Comune cura l'informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
- a) al documento programmatico della Giunta;
 - b) ai bilanci preventivi e consultivi;
 - c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - d) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale;
 - e) alle iniziative relative ai rapporti tra pubblica Amministrazione e cittadini;
5. Il Comune provvede, mediante idonei strumenti, ad informare i cittadini sugli indirizzi, sui provvedimenti e sulle proposte di carattere generale.

Art. 10 – Accesso alle informazioni

Il Comune garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni in suo possesso, offrendo alla libera e permanente consultazione:

- 1) gli elaborati contenuti rilevamenti demografici, demoscopici e statistici;
- 2) le indagini, le ricerche e gli studi relativi alla comunità locale ed al territorio comunale;
- 3) gli atti normativi e quelli amministrativi generali, di pianificazione di programmazione, adottati anche da altri Enti che possano interessare il territorio comunale o la comunità locale;
- 4) i procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive.

Art. 11 – Forme di partecipazione

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto accompagnato da una relazione illustrativa, sottoscritto, con firma autenticata, da non meno di 1/20 degli aventi diritto al voto; la sottoscrizione dovrà essere completa entro tre mesi dal deposito.
2. Il Consiglio Comunale delibera sul progetto di iniziativa popolare entro sei mesi dal deposito.

3. Un rappresentante del comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta alla Commissione Consiliare competente.
4. I cittadini presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di cinquanta sottoscrizioni, legalmente autenticate, presso il Segretario Comunale. Il Sindaco entro sessanta giorni risponde per iscritto.
5. Singoli cittadini o Associazioni possono presentare petizioni ed istanze al Consiglio Comunale ed al Sindaco che si impegnano a rispondere rispettivamente entro la seconda seduta consiliare utile ed entro venti giorni.
6. I titolari del diritto di partecipazione di cui al comma 5 dell'art. 8, intervengono a titolo consultivo alla seduta dell'organo deliberante in occasione dell'adozione dell'atto.

Art. 12 – Referendum consultivi

1. Il Consiglio Comunale, che su proposte della Giunta, con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri, può promuovere referendum popolari relativi ad atti di propria competenza, con l'eccezione:
 - a) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi;
 - b) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - c) dei provvedimenti relativi ad appalti o concessioni;
 - d) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone;
 - e) dei bilanci.
2. I cittadini esercitano l'iniziativa di referendum popolare, mediante una richiesta sottoscritta da non meno del 20% del corpo elettorale, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le firme devono essere raccolte entro tre mesi dalla data di deposito della proposta.
3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti generali del Consiglio Comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum promosso dal Consiglio Comunale.
4. La richiesta di referendum, accompagnata da non meno di venti sottoscrizioni, è presentata, per il giudizio di ammissibilità, ad un organo collegiale nominato dal

Consiglio Comunale, costituito da quattro componenti: membro di diritto è il Segretario Comunale; tre membri sono di nomina consiliare, di cui uno di minoranza. All'interno di tale organo verrà eletto un Presidente. Il medesimo organo giudica sulla ammissibilità entro trenta giorni dal deposito della richiesta e sulla regolarità delle sottoscrizioni ai sensi del comma 2.

5. Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio Comunale, abbia deliberato sul medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso.

6. Il Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati dei referendum, delibera sugli stessi.

7. Il regolamento determina i termini temporali, fissa il <<quorum>> per la validità della consultazione e le modalità per l'informazione dei cittadini sul referendum, per lo svolgimento della campagna referendaria e del referendum.

8. La consultazione relativa a tutte le richieste di referendum, presentate nel corso dell'anno solare, è effettuata in un unico turno e nella stessa giornata.

9. Non possono essere quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.

Art. 13 – Associazioni, organizzazioni del volontariato

1. Il Comune valorizza le Associazioni e le organizzazioni del volontariato.

2. Le Associazioni e le organizzazioni suddette potranno richiedere il riconoscimento del Consiglio Comunale e delle stesse sarà tenuto elenco aggiornato al fine di erogare eventuali contributi; possono collaborare alle attività ed ai servizi pubblici comunali, secondo indirizzi determinati dal Comune.

3. Il Comune consente loro di accedere alle strutture ed ai servizi in supporto alle esigenze specifiche delle loro finalità istituzionali.

4. Il Consiglio Comunale, con regolamento, determina le modalità di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle Associazioni e delle organizzazioni del volontariato a sale di convegno e riunione e agli altri strumentini informazione del Comune.

5. Il Comune può affidare ad Associazioni ed organizzazioni di volontariato la gestione di manifestazioni promozionali assegnando i fondi necessari.

6. Il preventivo di spesa dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 14 – Difensore Civico

1. Nel quadro di una disciplina diretta a garantire l'imparzialità, il buon andamento e l'accesso all'Amministrazione, è costituito l'ufficio del Difensore Civico Comunale.
2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, è sufficiente la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. L'elezione del Difensore Civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale immediatamente successiva alla data in cui si verifica la vacanza della carica. Le eventuali successive votazioni dovranno svolgersi in adunanze convocate ciascuna a distanza non superiore ai 15 giorni dalla precedente.
4. Il mandato ha una durata di tre anni, indipendentemente dalla durata della legislatura; la stessa persona non può essere designata più di due volte.
5. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: <<Giuro di adempire il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi>>.
6. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di probità, di imparzialità e competenza giuridico-amministrativa.
7. Non possono essere nominati Difensore Civico:
 - a) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità e d'incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri delle Comunità Montane delle Unità Sanitarie Locali;
 - c) i cittadini con ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al terzo grado, che siano Amministratori, Segretari o dipendenti del Comune;
 - d) i Ministri del Culto.
8. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali, sentito l'interessato.

9. Il Difensore Civico può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio, adottata a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, per grave violazione delle norme di legge e del presente Statuto, previa contestazione formale degli addebiti.
10. Entro trenta giorni da tale contestazione, il Difensore Civico, può fare prevenire al Sindaco, quale presidente del Consiglio, le proprie deduzioni in forma scritta.
11. Il Difensore Civico raccoglie e formalizza istanze dei cittadini in ordine ai ritardi, alle negligenze e ad ogni altro disservizio da imputare alla struttura, ai dipendenti o agli organi dell'Ente.
12. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica ai cittadini o All'Associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo ad assumere i necessari provvedimenti nei termini da lui proposti. Comunica al Sindaco e al Segretario Comunale le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
13. Il provvedimento che non recepisce le indicazioni del Difensore Civico, deve essere adeguatamente motivato. Il Difensore Civico può chiedere il riesame del procedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
14. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari ad $\frac{1}{4}$ di quella percepita dal Sindaco.
15. Al Difensore Civico viene riconosciuto il potere di organizzazione del proprio ufficio ed il diritto di accedere tempestivamente a tutte le informazioni utili allo svolgimento della sua funzione.
16. Il Difensore Civico, se lo ritiene opportuno, può presentare annualmente una relazione sull'attività svolta, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'Azione Amministrativa. La relazione dovrà essere discussa dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla sua presentazione.
17. In casi di particolare importanza il Difensore Civico effettua specifiche segnalazioni al Sindaco chiedendone la discussione in Consiglio Comunale. Tali segnalazioni devono comunque essere notificate, a cura del Sindaco, ai Consiglieri Comunali.

Titolo III

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 15 – Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato, e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, ferma restando la responsabilità personale dei reati eventualmente commessi nell'esercizio della funzione.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzione ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti nelle quali fanno parte.
4. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale dopo dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
6. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
7. Per l'espletamento del suo mandato, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti, notizie, informazioni e copie di atti e documenti, secondo le modalità previste dal regolamento.
8. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
9. Per il computo del quorum previsto dall'art. 45, commi 2 e 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142 si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnato al Comune.
10. Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia immediata.
11. Il Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti validi (lista+preferenze o voti individuali) è il Consigliere Anziano.
12. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da due o più componenti, comunicando i nominativo dei relativi capigruppo.

13. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando ciascuno la propria identità.

Art. 16 – Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico comune e ne controlla l'attuazione.

2. Svolge le funzioni ad esso attribuite dalle Costituzione, dalle leggi statali, regionali e del presente Statuto.

3. I poteri e le funzioni del Consiglio Comunale non possono essere delegate.

4. Nella prima adunanza il Consiglio Comunale convalida gli eletti.

5. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

6. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dai commi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del presente articolo.

7. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Il Sindaco fissa pure il giorno dell'adunanza.

8. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° settembre al 30 novembre di ciascun anno.

9. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria

a) per iniziativa del Sindaco

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

10. Nei casi in cui alla lettera b) del precedente articolo, l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

11. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

12. Il Consiglio Comunale si riunisce anche su iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

13. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

14. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

a) almeno sette giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie con all'ordine del giorno il bilancio di previsione;

- b) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - c) almeno tre giorni prima di quello stabilito qualora si tratti di sessioni straordinarie.
 - d) Almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza, qualora si tratti di sessioni straordinarie o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno.
15. Gli atti relativi agli argomenti da trattare dal Consiglio Comunale sono depositati presso l'aula consiliare entro cinque, quattro, due, un giorno dalla riunione a seconda che si tratti di seduta ordinaria in cui si discuta del bilancio di previsione, delle altre sedute ordinarie, straordinarie o urgenti.
16. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.
17. Per la notifica delle adunanze del Consiglio, il Consigliere deve eleggere il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto alla carica di Consigliere Comunale.
18. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.
19. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri.
20. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti nei comma 14, 15, 16, e non intervengono nella seduta la metà dei Consiglieri assegnati.
21. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
- a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escano dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipando alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
22. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
23. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:
- a) i Consiglieri che si astengono o che dichiarino di non partecipare al voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

24. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo.
25. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende Comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
26. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
27. Nei casi previsti dai commi 24 e 25 i Consiglieri devono allontanarsi temporaneamente dalla sala di riunione.
28. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
29. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
30. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con voto palese. Sono da assumere in scrutinio segreto le deliberazioni concernente persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
31. Il Consiglio si avvale di Commissioni consiliari costituite nel proprio seno. L'attività delle Commissioni è disciplinata da un apposito regolamento.
32. Ai sensi del comma 1 dell' art. 19 della legge n. 81/1993, relativo ad attività ispettiva e commissione di indagine, il presente statuto prevede:
- a) l'istanza di sindacato ispettivo è valida solo se sottoscritta da un terzo dei consiglieri;
 - b) il Consiglio Comunale può istituire ed eleggere a maggioranza assoluta al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione, composte da tre consiglieri di cui uno di minoranza. A tali commissioni è garantito l'accesso a tutti gli atti necessari per espletare l'indagine.

Art. 17 – La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è costituita dal Sindaco e da quattro Assessori.
2. La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione del programma e sottopone al medesimo le eventuali integrazioni.

3. La Giunta presenta al Consiglio, allegato al bilancio, un rapporto annuale sullo stato del Comune in relazione ai principi generali dello Statuto ed ai risultati dell'attività svolta.
4. La Giunta delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento per il proprio funzionamento. Questo prevede che le deliberazioni di Giunta e le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio siano accompagnate da una relazione sulla fattibilità amministrativa.
5. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti con voto palese salvo i casi previsti dal regolamento.
6. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
7. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

Art. 18 – Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune.
2. Il Sindaco:
 - a) è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio;
 - b) nomina i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo;
 - c) può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;
 - d) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, determinandone l'ordine del giorno;
 - e) indice i referendum popolari;
 - f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendone le direttive al Segretario Comunale;
 - g) promuove e coordina l'attività degli Assessori;
 - h) resiste in giudizio nell'interesse del Comune;

- i) agisce in giudizio e transige vertenze nell'interesse del Comune, previa autorizzazione della Giunta Comunale;
- l) coordina gli orari del Comune al fine di armonizzare l'organizzazione di uffici e servizi alle esigenze dei cittadini;
- m) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione Comunale.
- n) organizza i modi di svolgimento delle funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione;
- o) esercita ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge e dallo Statuto.

3. Il Sindaco informa la Giunta e il Consiglio medesimo delle richieste di stipula di accordi di programma pervenuti al Comune dalla Regione ,dalla Provincia, da altri Comuni o da altre Amministrazioni Statali e da altri soggetti pubblici e, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, assume le determinazioni conseguenti.

4. Il Sindaco promuove gli accordi di programma sulla base di indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale informandolo preventivamente circa gli Enti ai quali sia ritenuto necessario l'accordo di programma, i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso, al quale sarebbe chiamato il Comune in caso di stipulazione dell'accordo medesimo.

5. Il Sindaco approva i ruoli dei tributi dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni.

Art. 18-bis – Pari opportunità

Il presente statuto recepisce l'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Titolo IV

ORGANI BUROCRATICI: ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI PUBBLICI

Art. 19 – Organizzazione degli uffici

- 1. L'ufficio comunale si articola in settori.
- 2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o più materie appartenenti ad un'area omogenea.

3. Il settore può articolarsi in <<servizi>> ed anche in <<unità operative>>.
4. Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

Art. 20 – Articolazione del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:
 - a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili funzionali in ciascuna di esse compresi;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'Amministrazione.
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.
5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche ed il relativo trattamento economico.

6. Il Consiglio Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 salvo variazioni di legge.

Art. 21 – Collaborazioni esterne

1. IL regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne :

- a) le durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) la natura privatistica del rapporto.

Art. 22 – Responsabilità disciplinare del personale

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. La commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

Art. 23 – Il Segretario Comunale

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.

2. Il Segretario, nel rispetto della legge che ne disciplina lo Stato Giuridico, deve adempiere ai seguenti compiti:

- a) sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti coordinandone l'attività;
- b) curare l'attuazione dei provvedimenti;
- c) vigilare sull'istruttoria delle deliberazioni e provvedere ai relativi atti esecutivi;
- d) determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e curare che il responsabile di ciascun settore provveda ad assegnare a se, o ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale;
- e) presiedere commissioni di concorso ed eventualmente commissioni di gara con la presenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
- f) adottare e sottoscrivere tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza.

3. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

4. Il Segretario adotta provvedimenti di mobilità previste negli accordi in materia.

5. Solleva contestazione di addebiti al personale, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura con l'osservanza delle norme regolamentari.

6. Il Segretario, riceve l'atto di dimissioni del Sindaco.

Art. 24 – Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 3.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità.

Titolo V

DELLE RESPONSABILITA'

Art. 25 – Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazioni di leggi che comportano danni all'erario del Comune.
2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che venga a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicano tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 26 – Responsabilità verso i terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministrazione o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma dei precedenti commi 1, 2, 3, 4.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'Amministrazione o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consiste nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto di operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso o astensione.

Art. 27 – Responsabilità dei contabili

Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti; del pari è responsabile il tesoriere.

Titolo VI

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 28 – Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per i servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche in natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
6. Lo Stato e la Regione qualora prevedano per legge i casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero fissino prezzi o tariffe al costo effettivo della prestazione, debbono garantire risorse finanziarie compensative.

Art. 29 – Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. L'approvazione avviene con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia.
3. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in forma da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei Conti prevista dall'art. 31 del presente Statuto.
7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 30 – Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile del Comune, l'Amministrazione del patrimonio ed i contratti sono disciplinati da apposito regolamento.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa delle Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 31 – La revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un Revisore dei Conti scelto tra:
 - a) gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti;
 - b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri;
2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
3. Il Revisore dei Conti, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposite relazioni che accompagnano la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Nella stessa relazione il Revisore dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore dei Conti risponde delle verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Titolo VII**FORME DI COOPERAZIONE E ACCORDO DI PROGRAMMA****Art. 32 – Forme di collaborazione – Convenzioni**

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri Enti Pubblici e Privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e, subordinatamente all'approvazione del Consiglio Comunale, con tutti gli altri Enti ed Istituzioni, con compiti di intervento interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

Art. 33 – Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali all'art. 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo Statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, nominato all'art. 18 comma 6 del presente Statuto.

Art. 34 – Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia, della Regione, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque tra due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove, acquisiti i pareri della Giunta e del Consiglio Comunale a seconda della competenza, la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogati di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, e approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

5. Ove l'accordo di programma comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti dagli enti interessati, nonché dal Commissario di Governo, della Regione o dal Prefetto della Provincia interessata, se all'Accordo partecipano Amministrazioni Statali o Enti pubblici Nazionali.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Norme sull'emanazione dei regolamenti

1. Il Consiglio Comunale approva entro un anno i seguenti regolamenti:

- a) regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;
- b) regolamento per il funzionamento della Giunta comunale;
- c) regolamento per l'Albo delle associazioni;
- d) regolamento per il referendum e le altre forme di partecipazione;
- e) regolamento per il personale e per il funzionamento delle strutture organizzative;
- f) regolamento di contabilità;
- g) regolamento per la disciplina dei contratti.

2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

Art. 36 – Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il procedimento per le modifiche allo Statuto, così come previsto dal 3° comma dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, deve di norma includere idonee forme di preventiva consultazione popolare o esercitarsi con le modalità previste per l'ammissione del progetto di iniziativa popolare dal presente Statuto.

3. Lo Statuto ed i regolamenti, una volta approvati, devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

***Art. 37 – Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali
a seguito della legge 25 marzo 1993 n. 81***

Le norme previste al titolo III del presente statuto che recepiscono le disposizioni di cui al capo II della legge 25 marzo 1993 n. 81 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della suddetta legge.